



COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 del 10-07-2024

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2024 DETERMINAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA, AGEVOLAZIONI ANNO 2024, APPROVAZIONE TARIFFE 2024 E SCADENZA RATE

L'anno duemilaventiquattro, addì dieci del mese di Luglio alle ore 21:10 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Nominativo Consigliere	Referenza	Pres/Ass
COTTINI ROBERTO	SINDACO	P
GUERRI DIEGO	CONSIGLIERE	P
VENTURINI PIETRO	CONSIGLIERE	P
TORRONI GIANFRANCO	CONSIGLIERE	P
GRAZIANI DANIELE	VICE SINDACO	P
BORINI VALENTINA	CONSIGLIERE	P

Nominativo Consigliere	Referenza	Pres/Ass
BALDUCCI CRISTINA	CONSIGLIERE	P
BRONCO DANIELE	CONSIGLIERE	A
NICCOLUCCI ANTONELLO	CONSIGLIERE	P
SOCCIARELLO GIORGIO	CONSIGLIERE	P
PISCITELLO MARCELLO	CONSIGLIERE	A

IN CARICA: 11

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

Assume la presidenza il Sig. ROBERTO COTTINI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;

- l'art.1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i. che contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "...Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."

- **il comma 654** ai sensi del quale "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."

- **il comma 655** ai sensi del quale “Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

- **il comma 658** ai sensi del quale Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 30 giugno 2021 che prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della tassa rifiuti sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e validato dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » (lett. f);

approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”;

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;

- Deliberazione n. 158/2020/rif del 5 maggio 2020;

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Vista la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermata l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e

desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che - “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;

- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 ad oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Vista la determina n. 2/2021- DRIF (Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA) del 4 novembre 2021 ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 “;

Vista la deliberazione n.15/2022:“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Viste:

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”

- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.

- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Dato atto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cetona risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO TOSCANA SUD;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2022 :”PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2023 AI FINI TARI E PEF PLURIENNALE ARERA 2022-2025”

Visto il Piano economico finanziario, così come validato dall'ente di governo denominato ATO TOSCANA SUD, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2024 calcolati secondo il nuovo metodo MTR-2 di cui alla delibera ARERA 363/2021/R/RIF per un ammontare pari a € 599.351,00;

Dato atto che il costo complessivo così determinato viene decurtato delle seguenti componenti: detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021- parte variabile per € 1.385,00 (contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07) quindi un costo finale, da coprire con tariffa di € 599.351,00;

ATTESO CHE a decorrere dal 1° gennaio 2021 per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. n.116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli ricompresi nell'allegato *L-quater*, provenienti dalle attività riportate nell'allegato *L-quienquies*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

Le citate deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;

- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e oltre unità);

- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

- il Comune di Cetona non dispone di detti puntuali sistemi di pesatura, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999, per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche come stabiliti nelle tabelle riportate nell'art.4 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda, per la parte fissa, sul coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare) e, per la parte variabile, sul coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Il coefficiente Ka è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, mentre il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi;

RILEVATO che analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende, per la parte fissa, dal coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e, per la parte variabile, da intervalli di produzione Kd (Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività). Entrambi i coefficienti sono determinati in range compresi tra un massimo e un minimo.

VISTO l'art.57 bis comma 1, lettera a) del D.L. n.124 del 26/10/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevedendo "(...) *Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*"

DATO ATTO che, per le categorie di utenze non domestiche, sono stati mantenuti gli stessi coefficienti Kc e Kd utilizzati per la determinazione delle tariffe 2023;

DATO atto che anche per le categorie di utenze domestiche sono stati mantenuti gli stessi coefficienti Ka e Kb utilizzati per la determinazione delle tariffe 2023;

PRESO ATTO CHE il Piano economico Finanziario 2024 espone la suddivisione tra costi fissi e variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile come evidenziato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	IMPORTO	%
-----------	---------	---

Totale costi fissi	210.147,00	35,06 %
Totale costi variabili	389.204,00	64,94 %
Totale CF+CV	599.351,00	100 %

CONSIDERATO che una volta individuata la ripartizione dei costi è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e relative pertinenze;
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale);

· le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti;

· le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie;

CONSIDERATO che per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

RITENUTO di ripartire i costi fra le utenze non domestiche e domestiche come da tabella che segue:

	%
Utenze domestiche	83,91 %
Utenze non domestiche	16,09 %
Totale CF+CV	100 %

Considerato che la distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011. Riduzione che, secondo quanto specifica l'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura inferiore a quella "tecnica".

Al riguardo si rimarca che:

- il metodo non indica la misura massima di tale “accredito” che appare espressione di indirizzo politico dell’ente locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto;

Il costo evitato di smaltimento è pari a $Qr.Cs$, dove Qr è la quantità totale della raccolta differenziata e Cs il costo di smaltimento; la quota da accreditare alle utenze domestiche è pari a $\alpha.Qr.Cs$, dove α è la percentuale di accredito. Poiché $Qr.Cs$ può assumere valori molto elevati, la percentuale α dovrà essere fissata in misura piuttosto modesta.

- la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 19 dell’art. 14 (o nella TARSU all’art. 67, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);
- il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste ultime.

Tale % di accreditamento è stata stabilita nella misura del 1,14%;

Considerato che gli importi imputati a copertura delle utenze domestiche e non domestiche sono considerati al netto delle agevolazioni concesse dall’Amministrazione Comunale per alcune tipologie di utenze in base al comma 660 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale prevede che il Comune possa deliberare “*ulteriori riduzioni ed esenzioni*” rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

Tale metodologia è stata integrata con l’imputazione puntuale delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

RITENUTO pertanto, di adottare i coefficienti K_a , K_b , K_c , K_d come dettagliati nell’allegato B della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/rif di ARERA:

- ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2022, determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR
- ai sensi dell’art. 4.5 “...In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;

RICHIAMATI:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del*

comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale "*Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia*".

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei*

rifiuti urbani” ha stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontari amneta raccolti;

- €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno proporre ai sensi del vigente Regolamento TARI e del disposto dell’art.13 comma 15 ter del D.L. 201/2011, la fissazione delle seguenti scadenze di riscossione per l’anno 2024:

- I rata scadenza 16 agosto 2024;

- II rata scadenza 16 settembre 2024;

- III rata scadenza 15 novembre 2024;

- possibilità di pagamento in unica soluzione entro la prima scadenza del 16/08/2024;

VISTI:

- l’art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;*

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ove fissa il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario;

Visti inoltre:

- l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“...A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;*

- vista l'approvazione dell'emendamento 7.1000 al D.L. 39/2024 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione delle tariffe tari per l'anno 2024 al 30/06/2024; nonché l'approvazione dell'emendamento che fa salvi gli effetti delle delibere approvate tra il 30 aprile e la data di approvazione della Legge di Conversione del Decreto Superbonus;

-visto l' emendamento al cd. "decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024.

DATO ATTO che

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;

VISTO l'allegato piano tariffario che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui viene esplicitato l'iter di formazione della tariffa ai sensi del D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che:

- sotto il profilo generale, il prelievo sui rifiuti deve garantire, come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;

- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "*ulteriori riduzioni ed esenzioni*" rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato

gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento Tari del Comune il quale dispone "Per le utenze non domestiche che, a seguito dell'introduzione del nuovo tributo di cui al presente regolamento, subiscano un rilevante incremento tariffario, il Consiglio Comunale, con la deliberazione che stabilisce le tariffe della TARI, anno per anno, può stabilire una riduzione della tariffa stessa.";

DATO atto che l'ente ha valutato l'opportunità di introdurre per alcune categorie di utenze domestiche delle riduzioni di tariffa in quanto categorie particolarmente svantaggiate dal passaggio da TARSU a TARI con coefficienti Kc e Kd che portano a tariffe eccessivamente elevate per le suddette categorie;

Valutato di stabilire:

categoria 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 42% della tariffa;

categoria 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante: riduzione del 42% della tariffa.

Valutato che le suddette riduzioni vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune per 7.544,55 euro;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento Tari del Comune il quale dispone "Alle

famiglie con almeno 3 figli di età inferiore ai 26 anni è concessa una detrazione di importo fisso. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'importo dovuto. Il Consiglio Comunale con la delibera con cui stabilisce le tariffe della TARI decide annualmente l'importo della detrazione anche in ragione delle disponibilità del bilancio”;

Dato atto di stabilire in € 100,00 la detrazione di cui sopra;

Valutato che le suddette riduzioni vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune per 1.600,00 euro;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 5, del Regolamento Tari del Comune il quale dispone “Alle famiglie con figli, minori di anni 30, soggetti portatori di handicap viene riconosciuta una detrazione pari ad € 200,00 a famiglia”;

Valutato che le suddette riduzioni vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune per 400,00 euro;

Richiamate:

- la L.R. Toscana 43/2004;
- la legge quadro 328/2000;
- l'art. 18, comma 6, del Regolamento Tari del comune di Cetona;

Considerato alla luce della normativa richiamata che in particolare all'art. 31, comma 3, della L.R. 43/2004 prevede “I comuni e le province possono adottare nei confronti delle IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione ovvero l'esenzione del pagamento di tributi di loro pertinenza”;

Rilevata la volontà dell'Amministrazione di esentare per l'anno 2023 la ASP “Casa Famiglia” di Cetona dal tributo;

Valutato che la suddetta riduzione per 4.877,74 euro viene finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art.42 comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs.267/2000 ;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – allegato;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

UDITO: il seguente dibattito sul punto:

Niccolucci: Siamo la discarica degli altri comuni che hanno i cassonetti intelligenti.

Torroni: L'introito per le "materie seconde" va reso pubblico in termini di vendite e ricavi

Guerrri: Occorre fare della raccolta rifiuti materia di socializzazione e sensibilizzazione. L'introduzione dei cassonetti intelligenti potrebbe portare a gettare i rifiuti fuori dai cassonetti

Sindaco: Chiederemo a SEI una campagna di comunicazione. Occorrono avvisi da applicare sui cassonetti per i cittadini di altri comuni.

CON VOTI

presenti: n. 9

favorevoli: n. 7

contrari: n. 2 (Niccolucci e Socciarelo)

astenuti: nessuno

Consiglieri presenti e votanti, resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

DELIBERA

per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento,

- 1 di prendere atto delle risultanze dell'aggiornamento Piano Economico Finanziario 2024, (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come validato dall'ente di governo denominato ATO TOSCANA SUD e quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/R di ARERA che conclude un totale di costi riconosciuti ai sensi del vigente MTR-2 per l'anno 2024 pari a 599.351,00 euro;
- 2 di approvare, in conformità al PEF di cui al punto a) il piano tariffario della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2024 determinate secondo il "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158/1999, come riportate nell'allegato (Allegato B) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
- 3 di stabilire per l'anno 2024 le seguenti agevolazioni:
 - a) categoria 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 42% della tariffa;
 - b) categoria 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante: riduzione del 42% della tariffa.
 - c) famiglie con almeno 3 figli di età inferiore ai 26 anni detrazione di € 100,00 a famiglia;
 - d) famiglie con figli, minori di anni 30, soggetti portatori di handicap viene riconosciuta una detrazione pari ad € 200,00 a famiglia";

- e) esenzione dal tributo per l'anno 2024 per l'Istituto Casa Famiglia di Cetona – Azienda di Servizi Pubblici alla Persona;
- 4 di dare atto che le agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) vengono finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
 - 5 di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI 2024 prevedendo tre rate sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche: la prima rata con scadenza il 16/08/2024; la seconda rata con scadenza il 16/09/2024 e la terza rata con scadenza il 15/11/2024 con possibilità di pagamento in unica rata entro la prima scadenza del 16/08/2024;
 - 6 di stabilire le modalità di pagamento tramite invio ai contribuenti di modelli F24 precompilati e bollettini PAGOPA;
 - 7 di stabilire l'invio ai contribuenti degli avvisi bonari di pagamento mediante a) email (per coloro che l'hanno tempestivamente comunicata e dichiarato di volerli ricevere con tale metodo) b) tramite servizio postale ordinario (per chi non ha scelto il metodo di cui alla lett. a));
 - 8 di quantificare in € 599.351,00 il gettito complessivo per l'anno 2024 della tassa rifiuti (TARI) al netto delle riduzioni/agevolazioni concesse, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
 - 9 di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
 - 10 di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - 11 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-bis e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Quindi con il seguente esito della votazione separata

presenti: n. 9

favorevoli: n. 7

contrari: n. 2 (Niccolucci e Socciarelo)

astenuti: nessuno

resi per appello nominale, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

II SINDACO
ROBERTO COTTINI

II SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.